

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

E, p.c.:

ARPA Piemonte
Dip. Piemonte Nord Ovest
SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo n. 386 del 24/09/2021 con Avviso pubblicato in G.U. Serie Generale n. 238 del 5 ottobre 2021 - A2A Gencogas S.p.A – Centrale Termoelettrica di Chivasso (TO).
OGGETTO: Esito attività di controllo ordinario effettuata dal 05/06/23 al 07/06/23 ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i - Accertamento violazione e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 05/06/23 al 07/06/23, secondo quanto disposto nella programmazione 2023 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria presso l'installazione A2A Gencogas S.p.A – Centrale Termoelettrica di Chivasso (TO).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente agli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale" e "Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo", in contestuale con A2A Gencogas S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Chivasso (TO) e ARPA Piemonte che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. Successivamente all'attività *in situ* si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, nonché alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore.

Inoltre, sono state effettuate a cura di ARPA Piemonte attività di campionamento ed analisi contestualmente alla visita *in loco*. Successivamente, Arpa Piemonte ha effettuato ulteriori due accessi rispettivamente il 20/06/2023 e il 17/07/2023.

Per effetto delle attività di controllo sono state accertate, alla data della presente relazione, talune violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, di seguito elencate.

Violazione n. 1.

Durante il sopralluogo il GI ha visionato *in situ* le caratteristiche degli analizzatori estrattivi asserviti allo SME; si evidenzia in particolare che la ditta ha sostituito, su tutti e tre i gruppi, l'analizzatore di *low range* dell'NO.

Il GI ha acquisito in sala controllo le pagine denominate "Cruscotto conformità AIA" relative al parametro NOx degli anni 2022 e 2023 nelle quali vengono effettuate le verifiche di conformità ai limiti emissivi imposti dall'AIA.

Il GI ha inoltre verificato le equazioni delle rette QAL2 implementate sul software di gestione dello SME, con i relativi *range* di validità implementati sugli SME asserviti ai camini CH12, CH13, CH22 acquisendo le informazioni così come visualizzate dal monitor asservito. Dalla lettura dei dati desunti da sala controllo si desume quanto segue:

- Gli intervalli di confidenza misurati con QAL2 sono inferiori ai valori massimi consentiti dall'autorizzazione;
- Per il CO in nessuno dei tre gruppi il range di validità della retta comprende il valore limite. Nel caso del CH22, il range di validità si attesta a poco meno del 50% del limite. A riguardo sul gruppo CH22 risultano effettuate due letture con utilizzo di standard certificati pari a 0 e 37 mg/Nm³, ma su tali letture non sono state poi effettuate le verifiche previste dal punto 6.5 della UNI 14181 al fine di valutarne l'esito. Per gli altri due gruppi tali verifiche non risultano effettuate.
- Per l'NOx il range di validità del CH22 non comprende il valore limite. Anche su questo gruppo è stato fatto leggere uno standard di zero e span, ma non sono poi state effettuate le verifiche previste dal punto 6.5 della UNI 14181.
- Sul CH22 non risulta implementato, visionando i monitor in sala controllo, il valore dell'intervallo di confidenza (sia per NOx che per CO) e, di conseguenza, non ne è stata abilitata la detrazione dai valori misurati.

Si precisa che dalle verifiche fatte in back office dal GI visionando il Manuale tecnico per la gestione del sistema di monitoraggio delle emissioni (S.M.E.), ed in particolare l'istruzione tecnica IT303, viene specificato che l'intervallo di confidenza viene sottratto automaticamente dai valori medi orari validi, così da determinare l'effettivo valore medio orario convalidato. Tuttavia, come evidenziato precedentemente ciò non viene fatto per il gruppo CH22 in violazione di quanto previsto dal **punto 5 della prescrizione 12.1 del parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 48) parte integrante del Decreto autorizzativo n. 386 del 24/09/2021.**

Il GI evidenzia che in data 02/08/2023, solo a valle del sopralluogo, il Gestore ha inviato nota all'Arpa Piemonte (prot. Arpa n. 72022 del 03/08/2023) in cui afferma che in data 28/06/2023 è stato implementato il valore dell'intervallo di confidenza (sui parametri NO_x e CO) dello SME del gruppo CH22, allegando il foglio di lavoro interno con informazione dell'avvenuto inserimento e dei parametri introdotti, che corrispondono, correttamente, ai valori riportati nella tabella precedente riguardante il gruppo CH22. Il GI, pertanto, ha accertato in *backoffice* tale modifica accedendo al sito in remoto del sistema di monitoraggio delle emissioni, dando atto dell'effettiva implementazione dell'intervallo di confidenza.

Violazione n. 2.

Con riferimento agli autocontrolli delle emissioni in aria sulle caldaie ausiliarie, e in particolare al camino E5, il GI evidenzia che relativamente alla misurazione in continuo dei parametri T, O₂% e CO, bisogna far riferimento

a quanto stabilito nel PIC, vale a dire l'installazione di un rilevatore e di un analizzatore in continuo in luogo di uno SME, con il solo scopo di una corretta gestione del rendimento di combustione del bruciatore.

Il GI durante la videoconferenza tenutasi in data 25/05/2023, ha richiesto al Gestore di rendere disponibili in occasione della visita in loco le registrazioni in continuo dei parametri T, O₂% e CO per il camino E5 nel periodo 1/01/2023 al 31/05/2023.

A riguardo il Gestore, durante il sopralluogo, ha riferito che hanno a disposizione solo le registrazioni in continuo del parametro T, mentre per il CO e il O₂ si registra una indisponibilità a partire dal 2022 per guasto all'analizzatore; tale indisponibilità non risulta comunicata come previsto dal **punto 12.4 del PMC (pag. 65) parte integrante del Decreto autorizzativo n. 386 del 24/09/2021**. Il Gestore ha dichiarato comunque che si attiverà per la riparazione della strumentazione.

Violazione n. 3.

Dalla disamina dei risultati in esito agli autocontrolli delle emissioni in aria sulle caldaie ausiliarie (camini E4-E5 - Rif. PMC: par. 3.1.2, Tabella "Emissioni dai camini principali" pag. 22-23), il GI evidenzia quanto segue:

- il valore medio calcolato mediando le tre misurazioni eseguite il 10/05/2023 su entrambe le caldaie è stato ottenuto da prove della durata di soli 20 minuti ciascuna (in tutte le altre misurazioni effettuate le prove sono stati garantiti i 30 minuti);
- le misurazioni effettuate in data 06/04/2022 sulla caldaia afferente al camino E4 sono state eseguite variando la potenzialità della caldaia durante ogni prova, nello specifico in potenzialità media, minima e massima (in tutti gli altri casi le prove sono state eseguite al massimo carico di processo);
- in due rapporti di prova sono stati indicati limiti emissivi errati, nello specifico:
 - nel report n. 2302044-028 inerente agli autocontrolli effettuati sul camino E5 in data 10/05/2023 il limite indicato per il CO è 100 mg/Nm³ anziché 80 mg/Nm³;
 - nel report n. 2204290-075 inerente agli autocontrolli effettuati sul camino E5 in data 11/11/2022 il limite indicato per gli NO_x è 150 mg/Nm³ anziché 100 mg/Nm³; si rileva che dai dati contenuti nel rapporto di prova si desume il superamento del limite emissivo di NO_x in quanto il valore ottenuto mediando le tre prove è pari a 119 ± 8 mg/Nm³. Il report, tuttavia, facendo riferimento ad un limite errato di 150 mg/ Nm³ non ha evidenziato il superamento che peraltro non è stato comunicato dal Gestore con la conseguente omessa comunicazione del superamento del VLE AIA come previsto dal **punto 1 del paragrafo 12.5 del PMC, pag. 65 parte integrante del Decreto autorizzativo n. 386 del 24/09/2021**.

Si precisa che il superamento del limite di NO_x, rilevato in precedenza, alla luce della nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, non assume rilevanza fiscale. Detta nota del Ministero recita, infatti, che: *"In attuazione dell'AIA il Gestore è tenuto ad effettuare controlli sulla installazione, comunicandone gli esiti. È possibile che tali esiti indichino la verosimile presenza di non conformità con le condizioni di esercizio autorizzate. Peraltro, gli esiti dell'autocontrollo potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi, e pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione. Pertanto, anche in tali casi, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del D.lgs.152/06, l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del Gestore."*

Violazione n. 4.

Le valutazioni del GI relative alle emissioni fuggitive si sono basate sull'esame dei seguenti documenti:

- ispezione LDAR+OGI di gennaio 2022, condotta presso l'Installazione in oggetto (reperibile sul *report* prodotto dall'impresa esecutrice del monitoraggio Carrara), trasmessa a ISPRA come allegato della Relazione Annuale 2023 con prot. n. 22799/2023 del 28/04/2023. Per praticità la relazione verrà identificata come "Report LDAR+OGI".
- Verbale di sopralluogo e chiusura controllo ordinario del 5-7 giugno 2023 condotto dal GI e trasmesso a ISPRA con n. 250849. Per praticità la relazione verrà identificata come "Verbale di sopralluogo".
- Relazione sulle motivazioni tecniche espresse dal Gestore sul rinvio della sistemazione delle componenti identificate in perdita durante la campagna LDAR+OGI di gennaio 2022, trasmessa a ISPRA come allegato n° 3 della documentazione integrativa (richiesta a valle della visita in loco) con prot. n. 36150/2023 del 03/07/2023. Per praticità la relazione verrà identificata come "Report motivazioni".

Il GI ha rilevato nel verbale del report LDAR+OGI che 1 sorgente con ID 830201 è stata sistemata il 15 marzo 2022 mentre la sistemazione delle altre due sorgenti, rispettivamente ID 828200 e ID 828475 è stata rimandata alla fermata programmate per il 2023.

Il Gestore ha inoltre fornito le evidenze relative alla sistemazione di 4 su 8 sorgenti identificate in perdita mediante tecnica OGI (termocamera) durante la campagna di gennaio 2022. Per le restanti 4 sorgenti il Gestore ha dichiarato che la sistemazione è stata rinviata alla fermata programmata del 2023.

Il GI evidenzia che nonostante la campagna di monitoraggio sia terminata il 27/01/2022 tramite la trasmissione del report LDAR+OGI, il Gestore non si è attivato per intervenire tramite interventi di manutenzione e/o sostituzione delle componenti identificate con soglia emissiva in Overflow (ppmv > 100.000), alla prima fermata utile di maggio giugno 2022, non ottemperando alla **prescrizione n.14 del PIC (pag. 49) parte integrante del Decreto autorizzativo n. 386 del 24/09/2021**.

Il Gestore ha motivato questo rinvio (report motivazioni) attraverso un calcolo/stima del minore impatto causato dal permanere delle sorgenti in perdita a partire da gennaio 2022 fino alla fermata programmata prevista nel 2023 rispetto alle emissioni causate dal necessario svuotamento/depressurizzazione delle condotte in occasione di detta fermata.

Sul punto si evidenzia che il Report motivazioni riporta un calcolo effettuato in base alle quantificazioni delle perdite stimate conservativamente per eccesso per il monitoraggio OGI solo su 3 sorgenti identificate in perdita sia con tecnica LDAR che con tecnica OGI assumendole tutte pari ad un valore emissivo pari a 10.000 ppmv.

Il GI evidenzia che le perdite sono state stimate solo su 3 delle 6 sorgenti ancora da sistemare, di cui n.2 risultano essere con soglie emissive in overflow (>100.000 ppmv) e identificate sulla linea da depressurizzare e dunque con perdita superiore ai 10.000 ppmv, valore utilizzato nella simulazione.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 2, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore:

- 1.** in relazione alla mancata implementazione dell'intervallo di confidenza sul gruppo CH22 prevista al **punto 5 della prescrizione 12.1 del PIC (pag. 48)** "Conformità ai Limiti di Emissione", il quale specifica che *"i valori medi orari convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati previa detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 4"*, **affinché proceda alla piena attuazione a quanto riportato nel manuale SME attraverso l'implementazione, entro**

60 gg, di meccanismi tecnico-procedurali volti ad evitare la mancata detrazione dell'intervallo di confidenza in coerenza con l'istruzione operativa codificata IT303 del manuale SME;

- 2. in relazione all'omessa comunicazione agli Enti di controllo dell'indisponibilità di dati per il camino E5, causa guasto, per i parametri CO e O2 a partire dall'anno 2022 prevista al **punto 12.4 del PMC (pag. 65), "Indisponibilità dei dati di monitoraggio", affinché proceda:****

 - a) a ripristinare entro 30 giorni il corretto funzionamento degli analizzatori di CO e O2 asserviti al camino E5 e a comunicare ad Ispra e all'Autorità Competente l'avvenuto intervento di manutenzione.**
 - b) ad implementare, entro 60 giorni, di idonei meccanismi procedurali volti a garantire, in caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la piena attuazione del PMC, dovuta a fattori al momento non prevedibili, la trasmissione della relativa comunicazione all'ISPRA così come previsto al punto 12.4 del paragrafo n. 12 "Comunicazioni dei risultati del PMC", Sezione 3 del PMC (pag. 65).**

- 3. in relazione all'errata indicazione del limite indicato per il CO nei rapporti di prova n. 2302044-028 inerente gli autocontrolli effettuati sul camino E5 in data 10/05/2023, (80 mg/Nm3 anziché 100 mg/Nm3), e del limite indicato per gli NOx nel rapporto di prova n. 2204290-075, inerente gli autocontrolli effettuati sul camino E5 in data 11/11/2022, (100 mg/Nm3 anziché 150 mg/Nm3), nonché alla rilevazione, per questo secondo rapporto, del superamento del limite emissivo di NOx (in quanto il valore ottenuto mediando le tre prove è pari a 119 ± 8 mg/Nm3) e infine alla conseguente omessa comunicazione del superamento del VLE AIA (**punto 1 del paragrafo 12.5 del PMC, pag. 65**), affinché proceda ad effettuare, entro 30 giorni:**

 - a) la trasmissione di una relazione sulle cause del superamento occorso;**
 - b) un nuovo campionamento delle emissioni in atmosfera per il camino E5 in data da concordare con Ispra e Arpa Piemonte volto a dimostrare il rientro nel limite AIA.**
 - c) l'implementazione nel SGA di idonei meccanismi procedurali di controllo della documentazione rilasciata dal Laboratorio volti ad evitare il ripetersi di non conformità connesse con l'errata indicazione nei rapporti di prova dei limiti emissivi previsti dal provvedimento autorizzativo.**

- 4. In relazione all'omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione sulle sorgenti ancora in perdita rilevate nella campagna di monitoraggio LDAR di gennaio 2022 nei tempi e nelle modalità previste dalla **prescrizione n.14 del PIC (pag. 49)**, affinché proceda:**

 - a) alla trasmissione all'autorità di controllo, entro 30 giorni, di un cronoprogramma riportante l'articolazione degli interventi di manutenzione da operare sulle sorgenti ancora in perdita, identificate con la campagna di monitoraggio 2022, che garantisca il completamento degli stessi entro il primo bimestre 2024;**
 - b) alla trasmissione all'autorità di controllo, entro il 31 marzo 2024 di una relazione dettagliata con la descrizione degli interventi effettuati e le evidenze del monitoraggio effettuato sulle componenti sostituite al fine di dimostrare l'efficacia dell'intervento;**
 - c) Il Gestore dovrà inoltre anticipare la trasmissione all'Autorità di Controllo degli esiti della campagna di monitoraggio LDAR del 2023 entro il 31 dicembre 2023.**

In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione (Allegato 1 e 2).

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti precedenti non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordecies* del D.Lgs.n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Piemonte, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordecies*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA indicate ai sopracitati punti **1, 2, 3 e 4**.

La redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con ARPA Piemonte nonché con il personale facente parte dal GI.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati:

1. Verbale di verifica documentale;
2. Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo.